



CITTÀ DI CHIVASSO

UFFICIO TRASPORTI – UFFICIO ISTRUZIONE



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27/03/2017)

SOMMARIO

- ART. 1. FINALITA' E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
- ART. 2. ORGANIZZAZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO
- ART. 3. MODALITA' ED ORARI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 4 . MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 5 . MODALITA' DI COMPARTECIPAZIONE E DI PAGAMENTO
- ART. 6 . UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO - ATTIVITA' SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE
- ART. 7. SERVIZIO DI TRASPORTO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
- ART. 8. ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS
- ART. 9. COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
- ART. 10. COMPORTAMENTO DEGLI AUTISTI
- ART. 11. RICHIAMI E CONTROLLI
- ART. 12. RESPONSABILITÀ DEI GENITORI DEGLI ALUNNI
- ART. 13. SANZIONI
- ART. 14. PUBBLICAZIONE
- ART. 15 . MODIFICHE AL REGOLAMENTO
- ART. 16. RINVIO
- ART. 17. DATI PERSONALI E SENSIBILI

ART. 1- FINALITA' E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

- Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del Diritto allo Studio per assicurare la frequenza scolastica ed è finalizzato al trasporto luogo di residenza – scuola e scuola- luogo di residenza degli alunni che frequentano le Scuole di Chivasso capoluogo e frazioni.
- Il servizio è realizzato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dal D.M. 31.01.1997 e Circ. 11 Marzo 1997, n. 23/97 e dalla L.R. n. 28 del 28.12.2007 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa della Regione Piemonte" che all'art. 31 assegna ai Comuni le funzioni in materia di diritto allo studio scolastico, unitamente alla gestione dei relativi servizi scolastici, compatibilmente con le disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie e dalle effettive disponibilità di Bilancio.
- Il servizio è rivolto solo ed esclusivamente agli alunni residenti in zone la cui distanza **casa/scuola sia superiore a Km. 1;**
- Il servizio viene attuato mediante la concessione di tesserino annuale (valido da settembre a giugno) con foto identificativa dell'alunno. Tale tesserino viene rilasciato prima dell'inizio dell'anno scolastico o comunque prima dell'utilizzo del servizio.

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il trasporto scolastico (scuolabus) è destinato agli alunni ed i bambini residenti nel Comune che frequentano:

- 1) scuola dell'obbligo;
- 2) scuola materna.

L'Amministrazione comunale, per l'espletamento del servizio, utilizza mezzi di proprietà comunale e personale dipendente.

Il trasporto viene effettuato da casa a scuola e ritorno in base ai percorsi determinati annualmente secondo il calendario scolastico, stabilito dalle Autorità scolastiche, articolandosi su orari antimeridiani e pomeridiani.

Il piano scuolabus (linee-fermate) viene predisposto prima dell'inizio di ogni anno scolastico in base alle iscrizioni ricevute e accolte dall'Amministrazione Comunale.

Il piano scuolabus viene elaborato tenendo conto prioritariamente della composizione degli Istituti comprensivi "A. Dasso" e "D. Cosola".

I punti di raccolta si effettueranno alle fermate determinate all'inizio dell'anno scolastico, in luoghi non pericolosi, fermo restando che non potranno essere percorse strade private o strade che non consentano il transito e le manovre dello scuolabus e che non potranno essere previste fermate in luoghi pericolosi.

Il servizio di trasporto scolastico non si attua durante l'intervallo mensa nei confronti degli utenti che effettuano il rientro pomeridiano.

Il servizio scuolabus può essere utilizzato, per lo svolgimento di attività scolastiche integrative (successivo Art. 6 – Utilizzo mezzi di trasporto – attività scolastiche ed extrascolastiche)

ART. 3 - MODALITA' ED ORARI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

L'Ufficio Trasporti, in concerto con L'Ufficio Istruzione in corrispondenza dell'entrata in vigore dell'orario definitivo dei plessi scolastici, predispone i percorsi dello scuolabus, i

punti di raccolta e gli orari, tenuto conto dell'orario di funzionamento delle scuole, della disponibilità dei mezzi, delle eventuali nuove richieste e della dotazione organica del servizio.

Il servizio viene svolto da lunedì al venerdì

Le fermate previste vengono stabilite sulla base delle distanze casa/scuola. Lo spostamento della fermata (che verrà garantito solamente nel caso che non arrechi pregiudizio agli altri utenti) sarà valutato caso per caso dal Comune di Chivasso e solo dopo la verifica della fattibilità tecnica.

La Giunta Comunale valuterà di volta in volta casi particolari non rientranti tra quelli elencati nel presente regolamento.

Gli orari sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di Chivasso.

Il Comune si riserva di modificare gli orari per motivi di ordine pubblico, per calamità naturali e per cause di forza maggiore.

Nel caso in cui l'elevato numero di richieste non possa essere soddisfatto totalmente, sarà stilata una graduatoria secondo i criteri di cui al successivo punto 4.

Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano alle fermate all'orario previsto e comunicato. Rispetto al percorso di andata l'Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa in corrispondenza dell'ingresso a scuola con la presa in carico da parte del personale di custodia dell'Istituto Scolastico

Relativamente al percorso di ritorno, dal momento della salita sul mezzo fino alla discesa dal mezzo. La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che se ne assume tutte le responsabilità.

L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare, a carico dell'utente (inteso come soggetto attivo e passivo rispetto all'evento), prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico o dopo la discesa dallo stesso.

E' fatto comunque obbligo ad un genitore, oppure ad un familiare maggiorenne, od ancora ad un esercente la potestà genitoriale, di accompagnare e sorvegliare, alla fermata stabilita, gli studenti di età inferiore a 14 anni fino alla salita sullo scuolabus per il percorso di andata e di riprenderne la custodia, al ritorno, dal momento della discesa dallo stesso.

A tal fine al momento dell'iscrizione al servizio, il genitore di alunni frequentanti la scuola Secondaria di I grado sottoscrive una dichiarazione che autorizza l'autista alla discesa del minore alla fermata, anche in assenza del genitore, sollevandolo nel contempo da ogni responsabilità civile e penale; per quanto riguarda i bambini frequentanti la scuola dell'infanzia e primaria dovrà sempre essere presente un genitore o persona delegata a prendere in carico l'alunno al momento della fermata.

Qualora alla fermata prevista, non siano presenti i genitori o altra persona autorizzata a ricevere il bambino (scuola dell'infanzia e scuola primaria) si proseguirà nel giro ed in seguito l'alunno sarà ricondotto presso la scuola di appartenenza previo avviso ai genitori di provvedere al ritiro. In caso di chiusura del plesso scolastico il bambino verrà accompagnato al comando di Polizia Municipale.

L'alunno sarà sempre accudito dall'educatore presente sull'autobus e il costo di vigilanza sarà a cura del genitore inadempiente.

In caso di recidiva il servizio verrà sospeso.

ART. 4 - MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda all'Ufficio Istruzione durante il periodo di apertura delle iscrizioni ai servizi scolastici disposte annualmente.

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico.

La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere comunicata tempestivamente, per iscritto, all'Ufficio Istruzione del Comune di Chivasso che provvederà alla cancellazione dell'utente e conseguente blocco del pagamento del servizio.

Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per iscritto, all'ufficio Istruzione del Comune di Chivasso che provvederà all'aggiornamento.

Se le richieste di iscrizione saranno in numero maggiore dei posti disponibili verrà approvata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

- a) bambini seguiti dai servizi sociali
- b) distanza della sede scolastica dalla residenza (sempre superiore a km. 1)
- c) situazioni di particolare disagio determinato dalla pericolosità della percorrenza
- d) data di presentazione dell'istanza
- e) in via residuale in caso di ulteriore parità si procederà mediante estrazione a sorte.

Eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, e che non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e senza aggiunta di altre fermate o attivazione di nuove linee oltre a quelle stabilite.

Con la compilazione e sottoscrizione della richiesta del servizio la famiglia si impegna a rispettare il regolamento dell'autotrasporto scolastico e ad accettare tutte le condizioni e le modalità previste per il pagamento del servizio stesso.

ART. 5 - MODALITA' DI COMPARTECIPAZIONE E DI PAGAMENTO

L'Amministrazione Comunale, annualmente, stabilisce la quota di compartecipazione al costo del servizio di trasporto scolastico da richiedere alle famiglie degli alunni che ne usufruiscono.

La quota di compartecipazione, modalità e termini saranno rese note agli iscritti mediante diffusione di avvisi contenente l'indicazione delle nuove tariffe. Eventuali riduzioni ed esenzioni dal pagamento vengono accolte solamente su istanza dei servizi sociali (CISS).

Nel caso in cui l'ufficio Istruzione accerti il mancato versamento delle quote dovute per il servizio (sia per l'anno scolastico in corso e/o per gli anni scolastici precedenti) l'istanza non verrà accolta.

ART. 6 - UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO - ATTIVITA' SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE

Realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con i mezzi a disposizione e nei limiti delle proprie risorse umane ed economiche, può utilizzare i propri automezzi per organizzare il servizio di trasporto alunni della scuola dell'Infanzia e dell'obbligo per gite o visite guidate, spettacoli teatrali, iniziative di carattere culturale e formativo solo se svolte sul territorio comunale.

Il calendario delle uscite deve essere predisposto ed inviato all'Amministrazione dai due Istituti Comprensivi ad inizio anno scolastico, che ne garantirà l'attuazione nei limiti sopra indicati.

Diversamente eventuali richieste, al di fuori del piano programmato, dovranno essere presentate all'Ufficio Istruzione/Trasporti almeno 20 giorni prima dell'attività.

Per le attività scolastiche che vengono svolte nel Capoluogo e alle quali devono aderire le classi della scuola primaria e secondaria di 1° grado della Frazione Castelrosso, nel caso in cui non fattibile con lo scuolabus, le scolaresche potranno usufruire del servizio "Linea Blu" negli orari di normale servizio e nelle fermate stabilite. Per tale utilizzo sarà comunque necessaria richiesta da parte degli Istituti Comprensivi con almeno 10 giorni di anticipo e gli utenti saranno esonerati dal pagamento del biglietto.

Lo scuolabus potrà essere altresì utilizzato per eventuali attività che possono svolgersi anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche (Centri Estivi) purché vengano effettuate nel territorio comunale.

ART. 7 – SERVIZIO DI TRASPORTO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

Sono ammessi ad usufruire del servizio scuolabus, durante il periodo previsto dal calendario scolastico, le persone diversamente abili frequentanti le scuole materne, primarie e secondarie di 1° grado. L'accoglimento dell'istanza dovrà essere supportata da relazione redatta dal Consorzio Intercomunale Servizi Sociali – C.I.S.S. e da confronto con l'Ufficio Politiche Sociali. Sarà cura di quest'ultimo predisporre, se necessario, un servizio di sorveglianza ad hoc tramite educatori qualificati (legge 104/92).

Come stabilito dall'accordo di programma il servizio è gratuito.

ART. 8 - ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

Il servizio di accompagnamento scuolabus è obbligatoriamente garantito solo per i bambini della Scuola dell'Infanzia ex art. 2 D.M. 31.01.1997.

L'Amministrazione Comunale si riserva annualmente di valutare l'opportunità di estendere il servizio di accompagnamento scuolabus anche agli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado.

Il servizio di accompagnamento scuolabus viene effettuato in affidamento a terzi.

Gli accompagnatori dovranno vigilare sui bambini loro affidati e dovranno far tenere un comportamento corretto ed educato in modo da non provocare alcun disturbo né agli autisti né agli altri bambini utilizzatori.

Cureranno le operazioni di salita e discesa, la loro consegna alla scuola di appartenenza e la loro riconsegna ai genitori o loro delegati.

L'Amministrazione, se necessario, si riserva la facoltà di installare ed utilizzare sugli scuolabus strumenti atti a garantire la sicurezza dei trasportati durante il tragitto ed al momento della salita e della discesa dal mezzo.

ART. 9- COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

Gli alunni che usufruiscono del servizio devono:

a) trovarsi pronti al momento del prelievo senza provocare attese che determinerebbero inopportuni allungamenti dei tempi di percorrenza;

- b)** esibire, al momento della salita sullo scuolabus o a richiesta dell'autista o educatore, il tesserino di riconoscimento in corso di validità. Se al momento di tale richiesta l'utente non ne fosse in possesso il tesserino dovrà essere prodotto il primo giorno utile successivo;
- c)** mantenere un atteggiamento corretto ed educato evitando comportamenti che possano mettere a repentaglio la sicurezza propria ed altrui;
- d)** non produrre danni di alcun genere al mezzo di trasporto.

In particolare gli alunni:

- devono astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura sporgersi dai finestrini;
- devono occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili;
- devono, inoltre, evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a sé e agli altri bambini trasportati, nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e distrarre l'autista dalla propria mansione.

Tutti i danni e i guasti arrecati ai veicoli da parte dei trasportati, devono essere integralmente risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale dei bambini che hanno arrecato il danno. È altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli, per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi e a se stessi.

Nell'ipotesi di eventuali successive analoghe inadempienze da parte dei medesimi genitori o loro delegati l'Amministrazione comunale, su segnalazione del responsabile del servizio, valuta la possibilità di sospendere il servizio nei confronti dell'iscritto, senza che il genitore o chi per esso, possa reclamare alcun risarcimento economico per l'interruzione del servizio.

In caso di entrate posticipate o uscite anticipate del personale docente per assemblee sindacali, scioperi o altre cause, verrà garantito solo il normale servizio quotidiano.

ART. 10 - COMPORTAMENTO DEGLI AUTISTI

Gli autisti dello scuolabus devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, tale da rapportarsi correttamente ai minori.

Essi devono adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che durante le fermate, nonché hanno il dovere di controllare che l'alunno non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la loro vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa non si sostituisca quella dei genitori.

Essi non possono apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle fermate, agli orari ed a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito, tranne nel caso di cause forze maggiori (incidenti stradali chiusura non preventivata di strada)

ART. 11 - RICHIAMI E CONTROLLI

L'autista dello scuolabus dovrà vigilare gli alunni provvedendo al richiamo in caso di comportamento scorretto, segnalando tempestivamente al Servizio Istruzione coloro che, nonostante il richiamo, perseverino a comportarsi in modo non adeguato, per l'adozione dei provvedimenti indicati all'art. 12.

Il Servizio Istruzione, in concerto con il Servizio Trasporti si riserva, in modo autonomo, di effettuare sulle linee scolastiche periodici controlli con i propri operatori muniti di tessera di riconoscimento, al fine di verificare sia il rispetto dei percorsi previsti, che la regolarità del trasporto (salita - discesa - permanenza), nonché i comportamenti tenuti dagli studenti che possano creare problemi di sicurezza.

Art. 12 - RESPONSABILITÀ DEI GENITORI DEGLI ALUNNI

I genitori degli alunni o chi per loro esercita la patria potestà sono responsabili di ogni danno arrecato dai figli per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi ed anche a se stessi.

La conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione e viceversa compete ai genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati; questi sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori che avviene durante tale tragitto.

Art. 13 SANZIONI

Per i minori che adottano comportamenti scorretti il Comune di Chivasso (Ufficio Istruzione) provvederà immediatamente a informare i Dirigenti Scolastici per l'adozione delle necessarie misure disciplinari.

Nei casi più gravi, oltre ad effettuare l'avviso di cui al comma precedente, applicherà i seguenti provvedimenti:

a) avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio o degli stessi, sulla base di quanto normato all'art. 9 e all'art. 11;

c) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, ovvero sospensione totale se l'alunno - od i genitori per le casistiche di cui all'articolo 3 - insisterà nel comportarsi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri.

Il provvedimento che dispone la sospensione deve essere notificato, almeno 7 giorni prima dell'inizio della sospensione, ai genitori dell'alunno o chi per loro esercita la patria potestà e al soggetto che gestisce il trasporto.

ART. 14 – PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del comune e sul sito internet istituzionale.

ART. 15 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le modifiche al regolamento sono deliberate ai sensi di legge.

ART. 16 – RINVIO

Per ciò che non è espressamente disciplinato dal presente regolamento, si farà espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia

ART. 17 - DATI PERSONALI E SENSIBILI

L'Amministrazione del Comune di Chivasso utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico. Ai genitori ed agli esercenti la potestà genitoriale, al momento della presentazione della domanda di fruizione del servizio, verrà fornita l'informativa di cui alla normativa vigente in materia.
